

ha rappresentato che il procuratore della Repubblica, preso atto del contenuto della documentazione, ha comunicato che, trattandosi di fatti di rilievo penale, gli atti del procedimento sono coperti dal segreto. Quindi, anche il procedimento del Ministero dell'interno, allo stato, è in una fase di sospensione, essendo confluito nel procedimento penale.

Il ministro della giustizia, come è già stato detto, segue con molta attenzione lo svolgersi del procedimento penale e si riserva di riferire, anche in Assemblea, ove dovessero verificarsi od evidenziarsi ulteriori elementi direttamente connessi alle sue attribuzioni. In data 3 ottobre, peraltro, il ministro ha ricordato che tutti abbiamo la responsabilità di riflettere su quello che è accaduto e di chiederci se non sia necessario ridefinire un sistema di regole che, garantendo la piena tutela del diritto di informazione e di cronaca, sia però anche in grado di tutelare quelli che sono diritti fondamentali dei cittadini.

Per quanto riguarda invece il riferimento fatto dall'onorevole Paissan al sistema Internet, rispondendo proprio mezz'ora fa al Senato ad un atto ispettivo che riguardava altro argomento, ma comunque il sito Lega nord per l'indipendenza della Padania, che ha dato luogo ad altri episodi, dicevo come sia particolarmente difficile intervenire in quel settore. Sappiamo infatti che l'utente può usufruire autonomamente di alcune pagine *web* o, addirittura, istituire un proprio sito attraverso l'intervento dei cosiddetti *provider*.

Su questo tema sono in fase di svolgimento e di elaborazione tutta una serie di iniziative, anche a livello europeo ed internazionale. Il ministro delle comunicazioni, ad esempio, ha partecipato di recente ad un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione europea per la messa a punto di tutta una serie di strumenti che dovranno essere adottati dai fornitori di informazione e che sono relativi alle attività di filtraggio del contenuto informatico cui si aggiungono altre iniziative. Vi è un piano triennale di azione comunitaria — cui faceva riferimento anche l'onorevole Paissan — per promuovere

l'uso sicuro di Internet, che si articola attraverso tre diversi interventi che prevedono la creazione di un ambiente sicuro — attraverso sia una rete europea intesa a limitare la circolazione del materiale illegale, sia la redazione di un codice etico di autoregolamentazione —, lo sviluppo di sistemi di filtraggio, l'azione di sensibilizzazione degli utenti ed una serie di attività intese ad affrontare questioni giuridiche relative ad Internet e finalizzate all'armonizzazione del diritto comunitario con quello dei paesi extracomunitari. Tanto l'Unione europea quanto tutti gli altri organismi sono impegnati in questa direzione.

A livello mondiale, inoltre, tutti i paesi che partecipano all'OCSE stanno approfondendo alcuni rilevanti problemi, tra i quali si possono ricordare due punti essenziali, ossia la necessità di definire in modo chiaro i concetti base — quali sono le infrastrutture, i servizi, la tipologia della comunicazione — ed i soggetti coinvolti, nonché l'adozione di codici di autoregolamentazione e di strumenti tecnici necessari per procedere al filtraggio ed alla graduazione dell'informazione attraverso un uso di *password* successive che permettano di accedere prima della diffusione ai contenuti veri di quella che sarà l'informazione trasmessa su Internet. A ciò si aggiunge il coordinamento delle varie legislazioni nazionali in tema di individuazione (perché questo è il problema) dell'autore del reato, della sua localizzazione territoriale (perché spesso costoro hanno siti all'estero) di prova del reato, della territorialità del crimine ed infine di efficacia e di esemplarità della pena.

PRESIDENTE. L'onorevole Paissan, ha facoltà di replicare.

MAURO PAISSAN. Prendo atto con soddisfazione del fatto che il Governo abbia qui ribadito la propria volontà di favorire l'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi e di adottare tutte quelle iniziative amministrative volte a favorire la lotta al fenomeno della por-

nografia infantile e dell'uso dei bambini per la produzione e diffusione di tale materiale.

Mi sarei aspettato qualche parola in più da parte del Governo riguardo alla diffusione delle notizie da parte della polizia e della magistratura oppure da parte della polizia con la copertura, il consenso della magistratura, non dico sul caso specifico, anche perché come ha giustamente detto il sottosegretario questa è materia di un'indagine in corso presso la procura di Roma, ma sul fenomeno in generale. Sappiamo infatti che non è un caso isolato quello dell'utilizzo dei mezzi di informazione in funzione di autopromozione di corpi di polizia o di singoli rappresentanti della Polizia di Stato o, come avviene più frequentemente, di singole procure o di singoli magistrati che abbiano condotto indagini di particolare rilievo sociale e dunque pubblicitario e di influenza sull'opinione pubblica.

Rinvieremo l'attesa di questi giudizi più espliciti da parte del Governo alla conclusione dell'indagine in corso presso la procura di Roma; si tratta però — lo ripeto — di una richiesta di giudizio da parte del Governo che poteva essere soddisfatta anche in questa sede.

Riguardo poi alla tematica dell'accesso ad Internet di questo materiale, sottolineo la necessità di coinvolgere gli operatori del settore. I fornitori di accesso ad Internet, i *provider*, e tutti coloro che hanno a che fare con questo nuovo strumento di comunicazione devono essere coinvolti con codici di regolamentazione e con vincoli anche giuridici. Ad esempio, nei contratti siglati da questi operatori può essere inserita una clausola obbligatoria che prevede il divieto assoluto di trasmettere questo tipo di materiale, in via diretta o indiretta tramite i *links* (sappiamo infatti che c'è anche un problema di collegamento indiretto, attraverso il quale è possibile la diffusione di tale materiale).

Il summit di Vienna di cui abbiamo prima parlato ha dato una serie di indicazioni che vanno in tale direzione e che il nostro Stato è tenuto ad adottare, in

parte con nuove disposizioni legislative ma in buona misura con l'attività di promozione da parte del Governo, in particolare dei Ministeri interessati, e con iniziative amministrative.

Dunque, a questo punto la mia risposta ha un carattere interlocutorio con riferimento ad alcuni dei quesiti che avevamo posto. Penso che dovremo riaffrontare tale questione in aula sia per approfondirla sia per adottare provvedimenti più efficaci.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Paissan.

Al collega Mancuso che ha chiesto di intervenire per fatto personale, faccio presente che lo potrà fare a fine seduta.

FILIPPO MANCUSO. Ma siamo alla conclusione della seduta!

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, vi è ancora un'interpellanza da svolgere!

(Scarcerazione dell'ex ufficiale argentino Jorge Antonio Olivera)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Pisapia n. 2-02607 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 5*).

L'onorevole Gardiol, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIORGIO GARDIOL. Presidente, l'interpellanza riguarda una delle pagine più scandalose della storia recente della giustizia italiana. Un militare argentino, oggi avvocato, arrestato perché responsabile di sequestri di persona, fu liberato in Argentina per l'intervenuta legge dell'obbedienza dovuta. All'inizio di agosto è stato arrestato a Roma su mandato di arresto internazionale della magistratura francese per il sequestro di una cittadina francese nel 1976.

In Italia si è svolto il procedimento per l'estradizione. Gli avvocati dell'ex ufficiale argentino, Jorge Antonio Olivera, hanno presentato la fotocopia di un certificato di morte e il collegio giudicante ha ritenuto

che tale fotocopia fosse valida e potesse avere validità giuridica. I magistrati non hanno proceduto ad alcun accertamento per stabilire se si trattasse del certificato originale o se la fotocopia fosse stata falsificata. Dovendo pronunciarsi solo sulla libertà dell'Olivera e non sul merito della questione sono andati oltre ed hanno disposto la scarcerazione dell'Olivera con la motivazione che il reato contestatogli sarebbe prescritto, essendo trascorsi circa 24 anni dalla fine del sequestro per l'intervenuta morte della giovane francese.

L'avvocato Olivera, ex militare e avvocato di Suarez Mason, responsabile di altre sparizioni di cittadini italiani, è stato rilasciato. Non è stato fatto nessun accertamento sulla veridicità del fax, così ho telefonato alla compagnia argentina dei telefoni per sapere chi fosse il signore che aveva spedito il fax. Si tratta di un tale signor Siqueiros, il quale ha spedito il fax all'avvocato Sinagra che ha poi fornito questo documento.

Un'inchiesta dei giornali argentini ha dimostrato che il certificato è stato falsificato in maniera clamorosa perché riporta la data di morte della giovane, contravvenendo a quanto stabilito in una legge argentina che prevede che le persone sequestrate durante il periodo della dittatura sono legalmente in vita fin quando non si dimostri la loro morte. Il sindaco di Buenos Aires ha sentito il dovere di venire alla corte d'appello di Roma, il 4 ottobre scorso, per denunciare la falsificazione del certificato e che dal registro dello stato civile di Buenos Aires era stata strappata proprio la pagina che riguardava la cittadina francese.

Si tratta di un falso palese; nessuno ha sentito il dovere di accertarsi che questo documento fosse autentico e, sulla base di esso, la magistratura italiana ha deciso il rilascio della persona in questione.

Mi sembra che questa sia una delle pagine più infelici della magistratura italiana, perché si trattava di garantire il diritto della persona ad essere libera nel territorio italiano, ma anche di accertare fino in fondo la realtà dei fatti sui quali

la magistratura ha giudicato. Ciò non è avvenuto; il cittadino argentino è potuto partire con un aereo da Milano e tornare libero in Argentina. Questo paese ha sentito il dovere di avviare un procedimento penale nei confronti delle persone che, comunque, hanno aiutato a costruire il falso. Il sottosegretario Danieli si è recato in Argentina per altri motivi, ha incontrato il responsabile del servizio civile e ha accertato il falso, che credo abbia poi trasmesso al Ministero della giustizia.

Ciò che chiediamo è perché si sia permesso di discutere di tale problema con superficialità e se, da parte del Ministero della giustizia, non sia il caso di avviare un procedimento nei confronti non solo di chi ha fabbricato il falso, ma anche di chi ha giudicato con leggerezza.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, come ha già fatto il collega Gardiol, illustrerò anzitutto i fatti.

Il 6 agosto 2000, il cittadino argentino Jorge Antonio Olivera veniva arrestato da agenti della Polaria presso l'aeroporto di Fiumicino, sulla base di un mandato di cattura a fini estradizionali emesso il 26 luglio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di grande istanza di Parigi, per il reato di sequestro di persona con successive torture in relazione a fatti avvenuti nell'ottobre 1976 in Argentina in danno di una cittadina di nazionalità francese.

L'arresto provvisorio a fini estradizionali veniva convalidato dal presidente della corte d'appello di Roma in data 8 agosto 2000 e, quindi, con nota del successivo 11 agosto, il ministro della giustizia chiedeva il mantenimento della custodia cautelare in carcere del suddetto Olivera.

Le autorità francesi facevano poi pervenire, il 31 agosto 2000, la richiesta di estradizione, richiesta che, con la relativa

documentazione, veniva trasmessa il giorno seguente al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma per gli adempimenti di competenza.

Con ordinanza del 18 settembre 2000 la corte d'appello di Roma, provvedendo su un'istanza di revoca della misura della custodia cautelare, avanzata dalla difesa il precedente 30 agosto, disponeva l'immediata rimessione in libertà dell'Olivera.

Nell'ordinanza la corte ha rilevato, tra l'altro, che «la difesa dell'estraddando ha eccepito in particolare l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'Olivera, depositando all'udienza un certificato dal quale risulta che la cittadina francese, del cui sequestro l'Olivera è stato accusato, sarebbe deceduta lo stesso anno in cui è avvenuto il sequestro (anno 1976)». La corte ha inoltre rilevato «che il sequestro di persona che risulta contestato, allo stato, all'Olivera si prescrive, per la legge italiana, nel termine di 15 anni o, al massimo, di 22 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi; che la data in cui inizia la decorrenza della prescrizione non può che farsi risalire allo stesso anno del sequestro (anno 1976), sia alla luce della documentazione prodotta dalla difesa ed attestante il decesso della cittadina francese, risalente all'11 novembre 1976, sia perché le modalità con cui si sarebbe svolta l'azione criminosa e il contesto storico nel quale sono stati commessi delitti dello stesso genere rendono del tutto impensabile che il delitto contestato sia tuttora in corso a distanza di ben ventiquattro anni». Inoltre, motiva la Corte: «che il primo atto che avrebbe potuto avere effetti interruttivi della prescrizione (vale a dire la convalida dell'arresto) è intervenuto quando era ormai ampiamente decorso il primo termine» di prescrizione di quindici anni, «per le ragioni già precisate (...)».

La Corte aggiunge poi le seguenti valutazioni: «Che la morte della cittadina francese non solo non è stata addebitata all'estraddando, ma non risulta neppure avvenuta durante il sequestro o in conse-

guenza di tale azione delittuosa», intendendosi per azione delittuosa appunto il sequestro.

Dall'esame dell'ordinanza emerge dunque che i giudici hanno ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del reato contestato al suddetto Olivera, anche sulla base di un certificato, depositato nel corso dell'udienza, dal quale sarebbe risultato che la cittadina francese, vittima del sequestro, era deceduta nel corso dello stesso anno di commissione del reato di sequestro.

Su tali premesse è rilevato che, in base alla Convenzione europea di estradizione, quest'ultima non può essere concessa se il reato per il quale si procede è prescritto, la Corte ha ritenuto che la misura coercitiva applicata all'Olivera non potesse essere mantenuta.

Con ricorso del 20 settembre 2000, la procura generale ha impugnato la ordinanza sopra citata, osservando, fra l'altro, che la Corte aveva attribuito «decisiva valenza probatoria ad una documentazione del tutto informale, prodotta dalla difesa, attestante il decesso della sequestrata».

Con nota del 21 settembre 2000 il ministro della giustizia richiedeva all'ambasciata d'Italia a Buenos Aires e al servizio Interpol di svolgere accertamenti in ordine al documento prodotto; all'esito di essi emergeva che la morte della cittadina francese non risultava dagli atti dello stato civile e che il documento prodotto era contraffatto (si trattava in realtà di una semplice richiesta di informazioni opportunamente modificata).

La stessa ambasciata d'Italia trasmetteva anche una nota del Ministero degli affari esteri argentino, nella quale veniva indicata una serie di anomalie e di irregolarità dell'atto sulla base delle quali lo stesso Ministero argentino ne evidenziava la manifesta irregolarità. Copia delle acquisizioni documentali in merito al certificato prodotto dalla difesa dell'Olivera veniva quindi trasmesso dal ministro della giustizia alla procura della Repubblica di Roma, che in merito avviava quindi delle indagini preliminari, che sono tuttora in

corso e pertanto coperte dal segreto istruttorio, ovviamente per quanto riguarda l'indagine in merito a chi ha operato la contraffazione del documento.

Tenuto conto comunque degli accertamenti di cui si è detto ed attesa la particolare gravità dei fatti emersi, il ministro ha ritenuto di disporre un approfondito accertamento di carattere ispettivo, al fine di chiarire tutti i possibili profili dell'episodio.

Sulla base delle conclusioni dell'inchiesta, il ministro ha esercitato azione disciplinare nei confronti dei magistrati e inviato — come è previsto dalla legge — gli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ai magistrati ha addebitato: a) di aver omesso di osservare le dovute cautele nell'acquisizione e nella traduzione di un documento trasmesso dall'estero, a mezzo *fax*, ai difensori dell'estraddando; b) di avere recepito, senza ulteriori accertamenti, la qualificazione datane dalla stessa difesa di « certificato di morte » (anche se dalla effettuata traduzione informale — perché il documento non era stato neanche tradotto in quella sede — dell'atto risultava trattarsi di una semplice richiesta di certificazione); c) di aver fondato anche su tale — inesistente — presupposto, cioè la morte, la decisione circa il mantenimento o meno della misura cautelare che, nella specie, è stata appunto revocata.

PRESIDENTE. L'onorevole Saraceni, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

LUIGI SARACENI. È difficile esprimere soddisfazione quando il ministro della giustizia doverosamente procede ad una contestazione disciplinare nei riguardi di un magistrato della Repubblica. È infatti un atto doloroso, per quanto doveroso, e diamo atto al Governo di essersi mosso con il rigore e la serietà che il caso richiedeva. La notizia di aver promosso l'azione disciplinare rappresenta l'epilogo doveroso, per quanto amaro, di una vicenda connotata da una superficialità davvero sconcertante. È nota la serietà

della corte d'appello di Roma, specie nella materia (come ho avuto modo di sperimentare in altre circostanze), ma non si riesce a comprendere perché in questo caso sia stato adottato un provvedimento di questa portata che ha anche riflessi di carattere internazionale con Governi di altri paesi (in questo caso Francia ed Argentina) senza procedere ad alcuna verifica dell'autenticità di un documento che successivamente è apparso *ictu oculi* falso. Un problema del procedimento penale avviato riguarderà sicuramente questo falso così grossolano ed evidente da non configurare neppure il caso di falso.

A questo punto occorre fare qualche riflessione. Forse a livello legislativo va colmata qualche lacuna all'interno del procedimento di estradizione. Mi riferisco all'assenza della partecipazione della parte offesa. Il procedimento di estradizione è vissuto un po' come lo straniero perché riguarda un altro ordinamento, un altro Governo, un altro paese, nel senso che vi è un calo di attenzione da parte dei protagonisti, nonostante una sperimentata serietà che ho avuto modo di constatare. La presenza della parte offesa in questo caso avrebbe potuto gettare l'allarme perché avrebbe potuto magari dire che la sorella non era stata dichiarata formalmente morta in base alla legislazione dello Stato argentino e che, anzi, sperava che fosse ancora viva. La parte avrebbe potuto sollevare l'attenzione su questo aspetto, mentre nel procedimento per l'estraddizione la parte offesa è esclusa ed è rappresentato solo lo Stato richiedente. Con tutto il rispetto dell'autorità francese, anche in questo caso non vi è stata un'adeguata presenza.

Come è noto, la decisione viene assunta in camera di consiglio, ed è qui un altro aspetto sconcertante perché nella sede tipicamente provvisoria, quella cautelare, si doveva decidere circa la revoca, ma con quella decisione non potevano non essere consapevoli i giudici della corte d'appello che avrebbero pregiudicato definitivamente il procedimento. Occorre domandarsi se e fino a che punto sia legittimo in sede di discussione sullo *status libertatis*

pregiudicare il merito perché con l'allontanamento, del tutto prevedibile, dell'interessato dal territorio nazionale cessa la materia del contendere del procedimento di estradizione. Anche su questo aspetto bisognerebbe riflettere per introdurre qualche modifica.

Quanto al merito, esso ha una rilevanza estrema. Come è noto, in Italia, oltre che in altri paesi, finalmente l'arrogante e tragico potere dei militari che più di quindici anni fa ha funestato buona parte del mondo, sta finalmente facendo arrivare al pettine tutte le responsabilità. Se si affermasse il principio che il sequestro di persona in Italia è prescritto perché sono trascorsi quindici anni, molti dei procedimenti tuttora in corso sarebbe fulminati dalla prescrizione.

Anche da questo punto di vista, direi che la decisione...

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qui lo hanno affermato in quanto la giovane francese era morta nello stesso anno!

LUIGI SARACENI. Sì, ma basterebbe affermare il principio della presunzione di morte. Nel momento in cui la corte d'appello di Roma dice che non si può ritenere che la donna francese sia tuttora viva — il che, ahimè, ha una sua tragica plausibilità — essa sostiene implicitamente che è necessaria la prova positiva che la vita in stato di sequestro abbia riguardato un periodo superiore a 15 anni fa; altrimenti il reato è prescritto. Pertanto, il procedimento che oggi è in corso nella corte d'assise di Roma o quello che è davanti alla procura di Roma per il cosiddetto piano « condor », sarebbero « fulminati » da prescrizione, perché il reato principale contestato è quello di sequestro di persona.

Staremo a vedere quale esito avrà la procedura disciplinare, non per avere la soddisfazione di vedere condannati i giudici, ma per cercare di capire e di chiarire definitivamente questa vicenda che purtroppo non onora il nostro paese, anche se — lo ribadisco e con ciò esprimo una

soddisfazione di ordine politico — il ministro di grazia e giustizia mi pare si sia mosso in questa circostanza con l'energia necessaria.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Per fatto personale (ore 11,05).

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, vorrei semplicemente confermare all'onorevole Paissan l'analogo sentimento di cordialità che egli ha rivolto a me e di cui lo ringrazio, e forse più della mera simpatia. Tuttavia, devo rilevare che egli è incorso nell'errore di rimproverare un mancato intervento presidenziale, allorché io, interessandomi della materia dell'interpellanza a mia firma, andavo censurando il comportamento del direttore del *TGI*, Lerner. I termini con i quali io ho deprecato la sua condotta, prima e dopo quella oscena trasmissione del 27 settembre scorso, egli li ha parificati ad insulto personale. No! Lei deve accettare la rettifica che io le do circa il valore del mio intervento e dei miei termini. Io, sì, uso un linguaggio diretto, che non susciti equivoco e che esponga pienamente la mia responsabilità al giudizio altrui.

Quando sento, soprattutto da parte dei governanti attuali, quel confuso tramestio nei termini più equivoci del vocabolario e della ragione, mi rafforzo nel dovere di essere chiaro. E quanto a chiarezza, qualificando come ho fatto la condotta di Lerner, io non mi sono attaccato ad un cittadino indifeso; io mi sono attaccato ai fatti compiuti dal gestore di un pubblico servizio che del pubblico servizio ha fatto strame prima e del quale, poi, si è avvalso, attraverso quella protesta scandalosa dei giorni successivi, per interessi propri e

personali. Due volte colpevole! Due volte censurabile! Due volte indifendibile, onorevole Paissan!

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, vorrei precisare all'onorevole Mancuso che la mia reazione non riguarda e non ha riguardato i giudizi sull'operato di Gad Lerner prima e dopo — come lei ha detto — quella trasmissione sulla pedofilia; riguarda invece i giudizi che lui ha dato sulla persona. Affibbiare ad una persona l'espressione « totale difformità dal vivere civile » è di una gravità inammissibile, verso chiunque, verso qualsiasi persona. Nemmeno nei confronti di un assassino io mi sento di parlare di « totale difformità dal vivere civile », che vuol dire essere incivili. Perciò esso non riguarda un giudizio sull'operato, sempre ammissibile, contestabile, criticabile, ovviamente, ma riguarda il giudizio espresso sulla dignità e sull'identità personale di un cittadino. Ripeto, considero questo termine al di sopra nettamente delle righe, anche al di sopra del suo concetto di chiarezza, rivendicato, onorevole Mancuso, come una sua prassi abituale — la conosciamo, perché siamo insieme in quest'aula da molti anni e abbiamo avuto modo di conoscere il suo linguaggio — ma secondo me, qui la sua parola è andata oltre anche quel suo imperativo di chiarezza, e di brutalità — io aggiungo —, che lei rivendica per sé.

PRESIDENTE. Onorevole Paissan, per quello che riguarda il Presidente, che lei ha indicato come soggetto che ha omesso un intervento nei confronti di un collega che stava parlando, voglio riferire che proprio questo chiarimento — mi permetto di definirlo così, data anche la cordialità e la civiltà con il quale è stato proposto — nell'intervento per fatto personale e anche nel suo, in replica, e proprio questa differenza di valutazione che lega il fatto al

soggetto, appartengono alla responsabilità di chi si esprime. La Presidenza ha il dovere, secondo me, di consentire, senza ulteriori interventi ablativi ...

FILIPPO MANCUSO. ... e pure accusativi!

PRESIDENTE. ... dell'intervento e delle espressioni che sono state usate, che la responsabilità politica, non certo giuridica, appartenga a chi parla.

Ho voluto dire questo e sono intervenuto solo perché il Governo non aveva la possibilità di replicare. Quindi, non ho favorito un soggetto rispetto ad un altro, ma ho voluto dire che l'argomento trattato successivamente esulava dal titolo specifico dell'interpellanza. Non si tratta quindi di una « dispar condicio », se così si può dire, tra l'offesa a un soggetto non presente in aula rispetto a quella del Governo che invece era presente, ma non poteva replicare.

Ho chiarito queste cose per la lealtà reciproca.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 9 ottobre 2000, alle 16:

1. — Discussione dei documenti:

Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 1999 (Doc. VIII, n. 10);

Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2000 (Doc. VIII, n. 9).

2. — Discussione della proposta di inchiesta parlamentare:

IACOBELLIS ed altri: Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis (Doc. XXII, n. 66).

— Relatore: Ruffino.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 51 — D'iniziativa dei senatori SMURAGLIA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (*Approvata del Senato*) (4924).

— *Relatore:* Stelluti.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 4531-B — D'iniziativa dei senatori ANTONINO CARUSO ed altri: Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6885-B).

— *Relatore:* Marotta.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

GAETANO VENETO ed altri: Pro-
roga del termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamen-

tare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (7071);

S. 4625 — D'iniziativa dei senatori CIRAMI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (7122).

La seduta termina alle 11,10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 5 ottobre 2000, a pagina 114, prima colonna, alla venticinquesima riga, dopo le parole « Commissioni I, II, » si intende inserita la seguente parola: « III ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 13,10.